

Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 C.F. 01682270580

Prot. n. 1343/2019

Roma, 15 maggio 2019

Al Direttore generale delle professioni sanitarie e risorse umane del Ssn Ministero della salute Dott.ssa Rossana Ugenti

Al Direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative Ministero del lavoro e delle Politiche sociali Dott.ssa Concetta Ferrari

Oggetto: riscatto anni di studio.

Gentili Direttori,

la normativa vigente in materia di riscatto di anni di studio per fini pensionistici determina tra i Professionisti sanitari una disparità di trattamento non più sostenibile.

Come è senz'altro noto a Codesti Ministeri - mentre per alcuni professionisti il riscatto è consentito senza alcune restrizioni, per altri il riscatto è limitato ai periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale solamente se successivi al conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore o comunque in presenza di questo ultimo titolo.

Pertanto, attualmente, come del resto espressamente confermato dalla legge di stabilità per l'anno 2017 e in numerose circolari INPS, ex INPDAP (*ex. multis*. 2941/1998) la riscattabilità degli anni di studio è prevista *ex lege* - solo per alcune categorie professionali in ambito sanitario - determinandosi, con ciò, una ingiustificata discriminazione all'interno della categoria delle professioni sanitarie.

Questa situazione pare non più tollerabile anche e soprattutto considerando le recenti importanti riforme in ambito sanitario.

Infatti, la legge n. 3 del 11 gennaio 2018 agli articoli 4 e ss. e la relativa normativa di attuazione ha riunificato in un medesimo Ordine professionale più professioni sanitarie con l'obiettivo – dichiarato - di armonizzare e unificare la disciplina relativa; disciplina fino a quel momento frammentaria e frazionata.

La stessa legge, come dichiarato nei lavori preparatori ha determinato "un ammodernamento degli Ordini delle professioni sanitarie, adeguando la normativa di riferimento agli ordini vigilati dal Ministero della salute con riferimento al loro funzionamento".

Via Magna Grecia, 30/A - 00183, Roma Tel. 0677590560 - Fax 0662276492 Sito Internet: www.tsrm.org

Posta elettronica: federazione@tsrm.org PEC: federazione@pec.tsrm.org





e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 C.F. 01682270580

Sul presupposto che <u>il riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici costituisce un importante aspetto della vita lavorativa dei Professionisti sanitari non è più sostenibile che all'interno di un medesimo ordine vi sia una ingiustificata oltre che irragionevole differenziazione.</u>

La legge n. 3/2018 ha recepito un principio - quello della unitarietà della disciplina delle professioni sanitarie - immanente nell'ordinamento giuridico, al quale - riteniamo - si debba dare pronta attuazione non attendendo oltre, unificando e uniformando - al pari di altri aspetti - la disciplina in materia di riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, consentendo a tutti i professionisti in ambito sanitario, facenti parte del medesimo Ordine, - senza alcuna distinzione - la riscattabilità degli anni di formazione professionale.

Per questo, prima di intraprendere altre azioni a tutela degli interessi dei propri iscritti, questa Federazione richiede a Codesti Ministeri e agli Enti competenti di adottare una circolare che consenta a tutti i professionisti sanitari ricompresi nel nuovo Ordine dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di riscattare gli anni di formazione professionale a prescindere dal possesso del titolo di studio di istruzione secondaria superiore.


Tale circolare è auspicabile possa essere adottata entro brevissimo tempo, considerando i danni che questa situazione sta comportando per molte lavoratrici e lavoratori del comparto sanità.

Al riguardo, lasciando naturalmente liberi Codesti Ministeri di disporre gli atti più idonei al conseguimento del risultato richiesto, si indica qui di seguito una eventuale bozza di circolare che potrebbe essere di utilità per Codesti Ministeri affinché gli stessi provvedano ad inoltrarla agli Enti competenti (INPADP ex gestione INPS e INPS, etc...).

Con osservanza.

1 allegato: <u>ipotesi di circolare</u>.

Il Presidente Alessandro Beux





Posta elettronica: federazione@tsrm.org PEC: federazione@pec.tsrm.org

